

COMUNE DI TEOLO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA DIFFIDA AMMINISTRATIVA

Approvato con deliberazione del CC. n. 65 del 27/11/2014

Art. 1 - CARATTERISTICHE, NORME ED ATTI COSTITUENTI O POSTI A BASE DEL REGOLAMENTO

La diffida amministrativa deve essere applicata con le modalità contenute nel comma 3 dell'art. 2-bis della L.R. 28.01.1977 n.10 e più precisamente consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e ai responsabili in solido a sanare la violazione;

La diffida amministrativa è contenuta nel processo verbale di accertamento redatto al termine degli atti di cui all'art. 13 della L. 24.11.1981 n.689 "Modifiche al sistema penale", notificato agli interessati ai sensi dell'art. 14 e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni, entro cui uniformarsi alle prescrizioni.

Qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, l'agente accertatore provvede a redigere il verbale di accertamento;

Art. 2 – AMBITO DI APLICAZIONE

La diffida amministrativa si applica, con le modalità indicate dall'art. 2-bis della L.R. 28.01.1977 n.10, alle seguenti fattispecie:

- a. a tutte le violazioni di natura amministrativa e di competenza regionale, disciplinate da leggi regionali, nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico ed il divieto di fumo qualora l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sia il Comune di TEOLO, indipendentemente dall'Ente competente ad incassare i proventi sanzionatori;
- b. a tutte le violazioni di natura amministrativa disciplinate da leggi statali, nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico ed il divieto di fumo qualora l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed ad incassare i proventi sanzionatori sia il Comune di TEOLO;
- c. alle violazioni previste dai Regolamenti Comunali o dalle Ordinanze Comunali attuative degli stessi (escluse quelle di natura contingibile ed urgente);
- d. solamente e qualora le precitate violazioni siano sanabili da parte del trasgressore, ovvero dall'obbligato in solido, in un congruo lasso di tempo all'uopo indicato nella diffida e comunque non superiore a 10 giorni, dovendo intendersi per sanabili quelle violazioni per le quali il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido, con un'azione od omissione successiva alla violazione stessa, possa eliminare il fatto illecito e/o gli effetti della precedente azione od omissione costituente la violazione;
- e. indipendentemente dalla circostanza che per tali violazioni siano o meno previste sanzioni amministrative accessorie (sospensione attività, sequestro, etc ...);

Art. 3 - DISPOSIZIONI PER L'ACCERTAMENTO DELLA DIFFIDA

L'applicazione della diffida amministrativa prevista dall'art. 2-bis della L.R. 28.01.1977 n.10, di cui all'art. 2 del presente regolamento, prevede:

- a. il divieto di diffidare nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida è relativo a violazioni della medesima disposizione;
- b. il divieto di diffidare nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida è relativo a fatti (azioni od omissioni) accertati solo sul territorio del Comune di TEOLO;
- c. il divieto di diffidare nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti opera a prescindere dalla circostanza che tale comportamento sia stato sanzionato oppure no;
- d. il divieto di diffidare nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida è relativo a fatti (azioni od omissioni) commessi, quale trasgressore, dalla medesima persona fisica o giuridica (nella persona, pro-tempore, del suo legale rappresentante);

e. un eventuale ricorso del trasgressore/obbligato in solido in opposizione, nel merito, a comportamenti sanzionati amministrativamente preceduti da una diffida amministrativa, qualora risulti vinto dall'opponente annulla, con effetto retroattivo (ex tunc), anche la diffida amministrativa applicata sulla medesima fattispecie;

La diffida amministrativa non è rinnovabile né prorogabile, essa non opera in caso di attività svolte senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato.

L'autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti;

Art. 4 – ESCLUSIONE

La diffida amministrativa prevista dall'art. 2-bis della L.R. 28.01.1977 n.10 non si applica alle seguenti fattispecie di violazioni:

- a. in presenza di violazioni connesse con il possesso e/o l'utilizzo di apparecchi e/o congegni da gioco che distribuiscono vincite in denaro di cui all'articolo 110 del TULPS;
- b. in presenza di violazioni connesse con la prevenzione delle problematiche alcol-correlate;

Art. 5 – ACCESSO BANCA DATI

La banca dati, che consente la gestione delle diffide amministrative, predisposta a tal fine dal Comando di Polizia Locale, a specifica richiesta, potrà essere accessibile anche ad altri organi di Polizia;

Art. 6 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore previa approvazione e pubblicazione nelle forme di legge.